Sentenza n. 263/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 38241 del registro di segreteria, proposto da XX, nato a XX il XX, (C. F. XX), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Falconieri, (C.f. FLCSVT73A30F842E - pec: falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1, presso lo studio dell' Avv. Teresa Sacco.

CONTRO

INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (C.F. DLNLRI71C45B180L – pec: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti all'udienza del 20 ottobre 2026

FATTO

Il ricorrente, titolare di pensione con decorrenza dal XX, ha chiesto il riconoscimento, in relazione al servizio militare di leva prestato nel XX–XX presso lo Stabilimento militare di pena di Gaeta, della maggiorazione di un

quinto prevista dall'allora vigente art. 22 del d.p.r. 1092/1973 e la conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico e degli arretrati maturati.

Ha evidenziato di aver diffidato l'INPS e il datore di lavoro con note del 21 gennaio e 16 marzo 2026, richiamando, poi, la nota del Ministero della Difesa che riferiva di aver adempiuto a quanto di competenza, essendo di competenza dell'ente previdenziale applicare la richiesta maggiorazione figurativa.

L'INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando la mancata prova della percezione da parte del ricorrente, nel corso del servizio di leva espletato, di una specifica indennità giornaliera correlata alla vigilanza e alla custodia - tipica degli istituti di pena, nonché l'assenza nel né foglio matricolare, dell'elenco cronologico di tutti gli spostamenti, gli incarichi del ricorrente.

Ha altresì richiamato la possibilità prevista dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 1997 di formulare richiesta di riscatto oneroso, rilevando, tuttavia l'assenza di una specifica domanda e il raggiungimento del limite massimo previsto dalla norma in ordine agli aumenti di periodi di servizio per il personale militare.

All'udienza del 20 ottobre 2026 le parti hanno insistito per le contrapposte tesi

DIRITTO

Questo giudice ritiene il ricorso fondato nei termini che seguono.

L'art. 22 del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicabile alla questione di cui si discute prevede espressamente l'aumento di un quinto del servizio svolto dal personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena.

Dalla lettura della norma emerge l'automaticità di tale aumento, strettamente legato al solo requisito di essere destinato ai sopra indicati reparti e stabilimenti, senza la necessità che, da un lato debba farsi apposita istanza e dall'altro che la stessa soggiaccia alla stessa disciplina prevista per l'esercizio della facoltà di riscatto oneroso di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 1997 che, ai fini che ci occupa può rilevare ai meri fini di individuare il raggiungimento dei periodi massimi riscattabili.

Né, alla luce della disciplina sopra indicata emerge che debba essere fornita la prova dell'avvenuta corresponsione delle indennità di vigilanza e custodia giornaliera, come sostenuto dalla difesa previdenziale.

Dal foglio matricolare prodotto in giudizio emergono chiaramente gli istituti di pena ove il ricorrente ha svolto servizio, con la specifica indicazione dell'assegnazione nella forza effettiva dello Stabilimento militare di pena di Gaeta e il successivo trasferimento nel comando carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

Il riconoscimento del diritto sopra indicato, tuttavia, incide sulla valutazione del limite previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 165/1997 e conseguentemente non può tradursi in una mera addizione di ulteriore anzianità oltre la soglia massima già raggiunta dal ricorrente.

Va da sé che l'INPS, nel riconoscere la contribuzione figurativa sopra indicata dovrà ricostruire la posizione pensionistica del ricorrente rideterminando le quote di maggiorazioni successive valorizzabili nei limiti indicati dalla normativa e, conseguentemente, dovrà procedere a riliquidare il trattamento pensionistico, erogando le eventuali differenze spettanti a decorrere dalla data di pensionamento, oltre interessi e rivalutazione il cui calcolo deve tener conto

di quanto previsto dalla pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n.10/2002/QM;

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 300,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

Depositata in segreteria il 26/10/2026

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente